

Giugno 2022

sommario

SCADENZE	4
AGGIORNAMENTO - SCADENZARIO GIUGNO 2022	4
SCADENZARIO LUGLIO 2022	4
FISCALE	15
CONFIMI-ANC: NUOVO ESTEROMETRO, TEMPISTICA INADEGUATA	15
NUOVO ESTEROMETRO. CASI CRITICI/OSSERVAZIONI	16
ALTRE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO AIUTI" (DL 50)	17
REVERSE CHARGE ELETTRONICA ED ENERGIA: AVANTI FINO AL 31/12/2026	22
IL CASO: ACQUISTO BENI DA SAN MARINO E DETRAZIONE IVA	23
FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE BENI VERSO/DA SAN MARINO	27
PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI/EROGAZIONI PUBBLICHE (TRASPERENZA L. 124/2017)	31
RIDUZIONE IVA AL 5% NEL SETTORE DEL GAS E CREDITO IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS – CIR. ADE 20/E/2022	34
AUTOTRASPORTO E DEDUZIONI FORFETARIE VIAGGI 2021 TITOLARE	35
ACQUISTI EXTRATERRITORIALI: ESTEROMETRO MENO ESAGERATO	36
ESTERO	40

BENI DUAL USE (e non solo): ISTANZE E AUTORIZZAZIONI IN PROCEDURA ONLINE DA LUGLIO	40
DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT DI PRODOTTI IN ACCIAIO CROMATI DI ORIGINE CINA E BRASILE.....	41
IMPORTAZIONI: DAL 9 GIUGNO NUOVO MODELLO PER LA DETRAZIONE DELL'IVA.....	42
MODIFICA DELLA VOCE DOGANALE RELATIVA ALLE PARTI DI MACCHINE PER LA FABBRICAZIONE ADDITIVA.....	43
CRISI UCRAINA, SESTO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DI RUSSIA E BIELORUSSIA	44
DAZIO COMPENSATIVO ALL'IMPORT IN UE SU DETERMINATI TUBI DI GHISA INDIANI	46
INVIO DEGLI INTRASTAT POSTICIPATO ALLA FINE DEL MESE SUCCESSIVO.....	46
LAVORO	47
IL RAPPORTO BIENNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ: NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO	47
GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULL'UNA TANTUM DI 200 EURO	49
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	53
FONDO ANTICRISI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	53
SOSTEGNI SIMEST ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA – RUSSIA E BIELORUSSIA	55
FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE	56
VENDOR DAY - INCONTRO CON LE IMPRESE - COME FARE BUSINESS CON L'ESERCITO DEGLI STATI UNITI	57
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	58
SICUREZZA - AMBIENTE	59

CONAI: NUOVE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI PER ACCIAIO, ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA E VETRO	59
---	----

SCADENZE
AGGIORNAMENTO - SCADENZARIO GIUGNO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 30/6/22 PROROGA AL 31/12/2022	DICHIARAZIONE IMU. Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili relativamente ai quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1/1/2021. Per effetto del DL 73/2022 cd. "decreto semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022.	Contribuenti soggetti IMU (soggetti ires, società di persone, enti, imprese individuali e persone fisiche)	Con apposito modello.	Art. 1 co. 769 Legge 160/2019.
giovedì 30/6/22 PROROGA AL 30/11/2022	AIUTI DI STATO - AUTODICHIARAZIONE. Termine di presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19, sulla base del Temporary Framework. Per effetto del Provv. n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate.	Soggetti che hanno fruito degli Aiuti di stato	Presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o tramite intermediario abilitato.	Provv.ADE del 27/04/2022. Per maggiori informazioni si rinvia al sito dell'Associazione al seguente link: https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/in-evidenza/9273-aiuti-covid-19-autocertificazione-entro-il-30-06-2022.html

SCADENZARIO LUGLIO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 4/7/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
lunedì 11/7/22	CONTRIBUTI COLF. Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente.	Datori di lavoro di lavoratori domestici	Pagamento MAV, tramite: Portale pagoPA; Banca; Tabacchino; Bancomat; Poste Italiane; Sito INPS; Ricevitoria; Supermercati.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 15/7/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
venerdì 15/7/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
lunedì 18/7/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24	
lunedì 18/7/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 18/7/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24.	Codice tributo mensili 6006. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 18/7/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di giugno. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
				del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
lunedì 18/7/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 18/7/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243.N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 18/7/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 18/7/22	RITENUTE SU UTILI. Versamento delle ritenute operate sugli utili deliberati dal 1/7/1998 e distribuiti nel trimestre precedente.	Società di capitali	Con Modello F24.	Trattasi delle ritenute applicate a titolo d'imposta sui dividendi deliberati ante 01/01/2018 (partecipazioni non qualificate e non detenute in regime d'impresa). Codice tributo: 1035
mercoledì 20/7/22	CONAI. Presentazione: della dichiarazione mensile di giugno; della dichiarazione trimestrale relativa al secondo trimestre.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
mercoledì 20/7/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
lunedì 25/7/22	MODELLO 730. Per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti dal 21/6 al 15/7 al CAF / Intermediario abilitato/ Sostituto, termine per: - la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei prospetti (730-3/730-4) nonché delle buste contenenti il modello 730-1 (scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF); - la consegna all'interessato copia della dichiarazione elaborata compreso il relativo prospetto di liquidazione (730-3).	CAF / professionisti abilitati / sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	La trasmissione va effettuata in via telematica e riguarda le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione e i mod. 730-1.	Art.16-bis, c.1-bis del D.L. 124 del 26 ottobre 2019. Se i termini di sabato/domenica, la presentazione è tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
domenica 31/7/22	FATTURE ATTIVE - TRIMESTRALI IVA - Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel trimestre precedente per i contribuenti di minori dimensioni che su opzione liquidano l'IVA trimestralmente (Aprile-Maggio-Giugno).	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	Legge 178/2020 Art. 1 co. 1102.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 31/7/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Provv.Ae 25/6/2021.
domenica 31/7/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA OSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento riferiti al secondo trimestre dei dati di tutti servizi (elettronici e non) e delle vendite a distanza resi/effettuate a soggetti privati UE.	Soggetti aderenti al regime OSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Provv.Ae 25/6/2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia Apiweekly 202106N4 - https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/198-fiscale-approfondimenti/contabilita-ed-iva/8678-e-commerce-novita-dal-1-7-2021-d-lgs-83-2021.html
domenica 31/7/22	CONTRIBUTO ANTITRUST. Versamento del contributo a carico delle società con ricavi superiori a 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Antitrust.	Società di capitali	Tramite la piattaforma <i>PagoPA</i> . A ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, verrà recapitato l'avviso di pagamento <i>PagoPA</i> .	Per approfondimenti si veda il notiziario n.9/2012. www.apindustria.vi.it/fiscale/approfondimenti >tributi minori http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4530:contributo-antitrust-per-societa-con-volume-di-ricavi-superiori-ad-50-milioni&catid=207&Itemid=246
lunedì 1/8/22	DEPOSITO BILANCIO e dell'elenco soci al registro imprese. Nb.: Le società di capitali (escluse quelle quotate nei mercati regolamentati e le società cooperative) sono tenute a presentare l'elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Tale obbligo riguarda esclusivamente le spa, sapa e le società consortili per azioni, mentre sono escluse le srl e le società consortili a responsabilità limitata, considerata l'abrogazione del libro soci.	Tutte le società di capitali	Registro imprese presso la CCIAA in modalità telematica (formato XBRL).	Per i bilanci approvati il 29/06/2022 (il termine è mobile: 30 gg. dall'approvazione). La normativa sul diritto societario prevede l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:telemaco-deposito-del-bilancio-al-registro-imprese&catid=190&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/8/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.
lunedì 1/8/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di GIUGNO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
lunedì 1/8/22 PRUDENTEMENTE NON SI CONSIDERA IL DIFFERIMENTO AL 22/8/2022	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi relativi al II trimestre (aprile-maggio-giugno). Nb. Dal 2018 la presentazione è facoltativa per i soggetti trimestrali degli Intra 2 Per effetto del DL 73/2022 cd. "decreto semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022 e in corso di conversione, gli elenchi relative alle operazioni intracomunitarie sono presentati "entro il mese successivo al periodo di riferimento" .	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/8/22 PRUDENTEMENTE NON SI CONSIDERA IL DIFFERIMENTO AL 22/8/2022	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di giugno. Per effetto del DL 73/2022 cd. "decreto semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022 e in corso di conversione, gli elenchi relative alle operazioni intracomunitarie sono presentati "entro il mese successivo al periodo di riferimento" .	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Luglio. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTE REDDITI PF SP. Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI 2022 con maggiorazione dello 0,40%.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone,	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 4001 saldo Irpef; 4033 acconto Irpef prima rata; 3801 addiz.le reg.le; 3817 addiz.le comunale;.Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 2003 saldo Ires; 6099 saldo IVA annuale. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTA IRAP. Versamento della imposta dovuta dalla dichiarazione IRAP 2022 con maggiorazione dello 0,40%.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone, Società di capitali e Enti non commerciali	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 3812 acconto Irap prima rata; 3800 saldo Irap; 3801. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTO SALDO I.V.A. CON MAGGIORAZIONE. L'IVA annuale da DAI non versata al 16 marzo dovrà essere versata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento.	Imprese individuali Società di persone Società di capitali e ENC	Con Modello F24.	Cod. tributo: 6099 saldo IVA con maggiorazione.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTE REDDITI SC-ENC / IRAP - CON APPROVAZIONE ORDINARIA. Versamento imposte da REDDITI 2022 e IRAP 2022 con maggiorazione dello 0,40%, nonché eventuali imposte sostitutive.	Società di capitali (con approvazione del bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ed enti non commerciali	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Cod. tributo: 2001 acc. Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	DIRITTO ANNUALE CCIAA. Versamento del diritto annuale per la sede e le unità locali, non versato entro il 30/06/2022 con la maggiorazione dello 0,40%.	Soggetti iscritti al Registro Imprese e al REA della C.C.I.A.A.	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codice tributo: 3850. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:diritto-annuale-cciaa&catid=207&Itemid=246
lunedì 22/8/22 (*) (**)	INPS GESTIONE SEPARATA. Pagamento del saldo 2021 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2022, con la maggiorazione dello 0,40%.	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	INPS a mezzo F24.	
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTO I.V.A. dovuta sui maggiori ricavi o compensi per effetto dell'adeguamento agli ISA per l'anno 2021 nella dichiarazione REDDITI 2022 con la maggiorazione dello 0,40%.	Contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)	Con Modello F24.	Codici tributo: 6494 iva da adeguamento agli studi di settore; 4726 maggiorazione del 3% per le persone fisiche; 2118 maggiorazione del 3% per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	IMPOSTE REDDITI SC/IRAP - CON APPROVAZIONE LUNGA. Versamento imposte <u>senza</u> maggiorazione dello 0,40%, nonché eventuali imposte sostitutive.	Società di capitali con approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione	Società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio nel mese di giugno 2022 . Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA annuale (l'IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento); 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	UNIMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di GIUGNO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
lunedì 22/8/22 (*) (**)	MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello di rimborso del credito IVA maturato nel 2° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate	Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1d-2d-o-3d-trimestre&catid=202&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 22/8/22 (*) (**)	MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello TR per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 1° trimestre. Nb. Il credito in compensazione con mod. F24 sarà fruibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza mod. TR (art. 17 Dlgs. 271/97 modificato dal DL 50/2017). In sede di conversione del DL 50/2017 è stato introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali superiori a € 5.000.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate	Cod. tributo: 6037. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione introdotte dal 2010 si rinvia agli articoli dei notiziari Apindustria n. 02/2010, n. 03/2010, n. 04/2010 e n.4/2012. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246
lunedì 22/8/22 (*) (**)	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
(*) Considerato che il 30 e il 31 luglio 2022 cade rispettivamente di sabato e di giorno festivo, i versamenti e gli altri adempimenti fiscali sono considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo. (**) Considerato che il differimento, a regime, al 20 agosto delle scadenze riguarda i versamenti delle imposte, contributi INPS e altre somme a favore dello Stato nonché gli adempimenti di natura tributaria/fiscale ricadenti nei primi 20 giorni del mese di agosto (cd. "Proroga di Ferragosto" dal 1/08 al 20/08)¹ e che il 20/8/2022 cade di sabato, il primo giorno lavorativo successivo per ritenere tempestivi i versamenti / adempimenti sarà il 22/8/2022.				

¹ Il comma 11-bis all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,

comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20

dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

FISCALE**CONFIMI-ANC: NUOVO ESTEROMETRO, TEMPISTICA INADEGUATA**

Tempi troppo stretti per la gestione del nuovo esterometro, in partenza dal prossimo 1° luglio, in logica precompilate. L'87% degli operatori prevede difficoltà a gestire i nuovi termini, soprattutto per gli acquisti. Solo il 18% sta già adottando le nuove procedure. Lo evidenzia il sondaggio di Confimi Industria e ANC da cui emerge altresì che le precompilate Iva riscuotono l'interesse di meno del 2% degli operatori.

Nel frattempo qualche piccola speranza di proroga si riaccende, grazie agli emendamenti suggeriti dalle due associazioni ufficialmente inseriti nelle discussioni del ddl AS 2598 di conversione del decreto PNRR2 (D.L. 36).

Si ringraziano i quasi 900 operatori che hanno risposto nelle scorse settimane al sondaggio promosso dalle due Associazioni nel corso del mese di maggio.

L'Ufficio fiscale di Apindustria Confimi Vicenza rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti (fiscale@apindustria.vi.it; 0444 232210)

Allegati**[NOTA CONGIUNTA CONFIMI E ANC](#)**

- allegato 1: dettagli risposte sondaggio
- allegato 2: emendamenti proroga e semplificazione esterometro (*)

(*) Gli emendamenti risultano tutti depositati da più forze politiche e formeranno oggetto di discussione durante i lavori parlamentari di conversione del DL 36/2022

NUOVO ESTEROMETRO. CASI CRITICI/OSSERVAZIONI

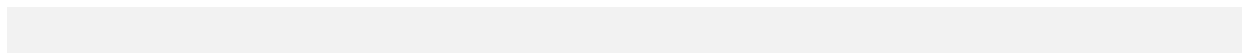
Pubblichiamo i quesiti e le riflessioni portati all'attenzione dell'AdE lo scorso aprile in merito ai principali dubbi legati alle nuove modalità gestionali (formato FE) dell'esterometro che (salvo proroghe dell'ultimo minuto) entreranno in vigore per le operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio .

In calce al documento troverete alcune indicazioni che ci sono state fornite - ancorché in via ufficiosa - su alcune delle questioni poste all'attenzione. Sempre in via ufficiosa ci è stato altresì rappresentato che le nostre osservazioni sono tutte condivisibili ma che su alcuni temi l'AdE dovrà effettuare degli approfondimenti. Prossimamente l'AdE dovrebbe anche uscire con l'aggiornamento della guida FE e/o con una circolare. Nell'attesa pubblichiamo comunque tutti i quesiti formulati da Confimi che contengono la traccia interpretativa formulata dagli Uffici fiscali del sistema Confimi.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti (fiscale@apindustria.vi.it; 0444.232246)

Allegato

[Dualismo Fe vs Comunicazione Esterometro Effetti Bollo, Conservazione E Precompilate](#)



ALTRE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO AIUTI" (DL 50)

Sulla G.U. del 17/5/2022, è stato pubblicato DL n. 50/2022 (in corso di conversione)¹, c.d. "Decreto Aiuti", in vigore dal 18/5/2022, contenente *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*.

Si evidenzia che la novità riguardante i crediti d'imposta sui consumi di energia e gas per le imprese è stata data informativa nella precedente Apiweekly

<https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/agevolazioni-fiscali-e-incentivi/9226-energia-crediti-d-imposta-emergenza-costi-energetici-dl-4-17-21-2022.html>.

Pubblichiamo, in sintesi, le altre novità di maggior rilievo².

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**:

- iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del **28% della spesa** (netto IVA) sostenuta nel **primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio**.

L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**;
- **non è soggetto ai limiti di**:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

¹ Il testo è disponibile su questo link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sq>

² Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda – giugno 2022)

DETRAZIONE 110% SU "VILLETTE" FINO AL 31.12.2022

Con riferimento agli **interventi effettuati da persone fisiche sulla singola unità immobiliare** non facente parte di un condominio / edificio composto da più unità di cui al comma 9, lett. b), dell'art. 119, DL n. 34/2020, la detrazione spetta **anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo, considerando anche i lavori non agevolati con tale detrazione.



Da quanto sopra deriva pertanto che per i lavori effettuati sulle c.d. "villette", ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno, la **verifica relativa all'esecuzione di almeno il 30% dei lavori** per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022, va effettuata con riferimento alla **situazione risultante al 30.9.2022 anziché al 30.6.2022**.

Merita inoltre evidenziare che il Legislatore ha inserito la precisazione che **ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo "possono essere compresi anche i lavori non agevolati"** con la detrazione del 110%.

CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE

È nuovamente modificata la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie da ultimo modificata in sede di conversione del DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", con il quale è stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti in esame ad un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima "libera" e le 2 successive nell'ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo).

Per espressa previsione normativa tale ulteriore cessione riservata alle banche può essere posta in essere con riferimento ai crediti delle **Comunicazioni di opzione** per la prima cessione del credito / sconto in fattura **inviate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.4.2022**.

Ora, il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene **sostituito** con una nuova previsione in base alla quale **banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito** acquisito **ad un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo**, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

Rispetto alla precedente formulazione, l'art. 121 in esame consente ora:

- **non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario** di cedere il credito al di fuori del circuito bancario / assicurativo;
- la cessione dei crediti in esame a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) **a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere**. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
- di cedere il credito **soltanto ad un correntista "qualificato"**. In particolare, la norma richiede che il cessionario del credito sia un **"cliente professionale privato"** di cui all'art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98. In merito, il Regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato *"un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume"*.

Dovrà essere chiarito il riferimento temporale a decorrere dal quale trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 121 sopra illustrata.

FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

È previsto il riconoscimento **per il 2022** di un fondo finalizzato a far fronte, **mediante erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il predetto fondo è destinato alle **piccole / medie imprese**, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE aventi i seguenti requisiti:

- realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni / servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
- sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziare (€ 130 milioni) sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 5 milioni;
- 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.



Per le imprese costituite dall'1.1.2020 i ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021.

I predetti contributi non possono superare l'importo di € 400.000 per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01.

- Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate al MISE.

CREDITO D'IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

È **innalzata dal 20% al 50%** la misura del credito d'imposta riconosciuto per gli **investimenti in beni immateriali 4.0** di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022** ovvero **entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- è **innalzata** dal 50% **al 70%** delle spese la misura spettante per le **piccole imprese**, nel limite di € 300.000;

- è **innalzata** dal 40% **al 50%** delle spese la misura spettante per le **medie imprese**, nel limite di € 250.000;

a condizione che:

- le attività formative siano **erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i **risultati relativi all'acquisizione / consolidamento delle competenze** siano **certificati** secondo le modalità individuate dal citato Decreto.



Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente **diminuite al 40% e al 35% delle spese**.

CREDITO D'IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE

Per il 2022 e 2023 il credito d'imposta di cui all'art. 18, Legge n. 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche spetta nella misura massima del **40% dei costi di funzionamento delle sale stesse** (in precedenza concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive).

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore di:

- **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all'art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
- **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- **lavoratori domestici** che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione / iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL), D.Lgs. n. 22/2015;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222, C.c.;

- **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- percettori del reddito di cittadinanza.

FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI

È prevista l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che **non hanno fruito delle indennità** previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Per il 2022, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):

- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Il buono recante il **nominativo del beneficiario**:

- è utilizzabile per l'acquisto di **un solo abbonamento**;
- **non è cedibile**;
- **non costituisce reddito imponibile** del beneficiario;
- **non rileva ai fini ISEE**.



Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica **detrazione del 19%** prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla **spesa rimasta a carico del beneficiario** del buono.

REVERSE CHARGE ELETTRONICA ED ENERGIA: AVANTI FINO AL 31/12/2026

Con la direttiva n. 2022/890/UE del 3/6/2022 è stata prorogata fino a fine 2026 la facoltà per gli Stati di imporre il meccanismo di inversione contabile relativamente alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode (art. 199-bis Direttiva 2006/112/CE) e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (art. 199-ter). Con il decreto "semplificazioni" (art. 22 D.L. 73 del 21/6/2022 in corso di conversione) l'Italia ha disposto la **proroga al 31/12/2026** delle disposizioni in scadenza a fine giugno 2022, evidenziate in tabella.

PROROGHE DISCIPLINA REVERSE CHARGE

Direttiva (UE) 2022/890/UE (proroga 199-bis e 199-ter Dir. 112)	
Art. 22 D.L. 73 del 21/6/2022 (decreto semplificazioni)	
Discipline in scadenza al 30/06/2022	proroga → Operazioni effettuate fino al 31/12/2026
Settore/operazioni	Norma/decorrenza
N6.5 Telefonia e accessori (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co.6 lett. b); dal 1/4/2011
N6.6 Microprocessori (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co. 6 lett. c); dal 1/4/2011
N6.6 Console videogiochi, tablet e laptop (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co. 6 lett. c); dal 2/5/2016
N6.8 Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2003/87/CE	Art. 17 co.6 lett. d-bis); dal 01/01/2015
N6.8 Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi a gas e energia elettrica	Art. 17 co.6 lett. d-ter); dal 01/01/2015
N6.8 Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, co.3, lett. a) dPR 633/72	Art. 17 co.6 lett. d-quarter); dal 01/01/2015
GRCM →	La direttiva (UE) n. 2018/2057 ha introdotto la possibilità per gli Stati - a determinate condizioni - di introdurre (fino al 30/6/2022) un meccanismo generalizzato di inversione per operazioni (non transfrontaliere) superiori a € 17.500 (nuovo art. 199-quarter Dir. 112)

Tutto invariato, infine, per i settori in cui il r.c. funziona a regime ovvero:

- oro industriale e argento puro ex articolo 17 comma 5 (N6.2);
- rottami e assimilati (compresi pallet recuperati) ex articolo 74 commi 7-8 (N6.1);
- subappalti in edilizia (diversi da quelli a seguire) ex articolo 17 comma 6/a (N6.3);
- prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici ex articolo 17 co.6-ter (N6.7);
- cessioni di fabbricati nel caso di opzione per applicazione dell'Iva ex art. 17 co.6 lett. a-bis (N6.4).

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

IL CASO: ACQUISTO BENI DA SAN MARINO E DETRAZIONE IVA

Dal 1° luglio 2022, salvo poche eccezioni¹, anche le forniture di beni da fornitori di San Marino ad operatori cessionari residenti in Italia devono essere documentata da fatture emesse **in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)** già noto per la fatturazione fra residenti in Italia². Lo prevede il Provvedimento AdE 05/08/2021 n. 211273 in attuazione del D.M. 21/6/2021 e dell'articolo 12 del D.L. 34/2019 e in conformità agli accordi raggiunti dall'Italia con la Repubblica di San Marino e al relativo decreto delegato n. 147/2021. Gli adempimenti che il cessionario nazionale deve porre in essere sono puntualmente delineati nella normativa suddetta fermo restando che **per un caso** (vedi caso 2B nella tabella in calce) nei prossimi mesi verranno introdotte novità procedurali (nuovo tipo documento).

Nell'evidenziare che la fatturazione elettronica fra i due Stati è già ammessa dal 1° ottobre 2021 proponiamo l'analisi del seguente caso **al fine di evidenziare che** (a differenza di ciò che avviene per le fatture interne) **la detrazione dell'Iva** addebitata dal fornitore di San Marino con la fattura elettronica (caso 1A) **soggiace ad ulteriori condizioni particolari**.

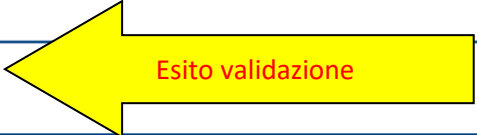
Il caso

Quesito: In data 26/05/2022 abbiamo ricevuto fattura elettronica del 23/05/2022, con addebito dell'Iva, da un nostro fornitore di San Marino **per la fornitura di beni**. La fattura risulta validata dall'Agenzia delle entrate in data 7/06/2022. Come dobbiamo comportarci per la detrazione dell'Iva? In quale mese va annotata la fattura in questione?

Fatture elettroniche e altri dati IVA

RSSMRA70T02E970I

Documento n. 1248 del 23/05/2022

Dettaglio	
Documenti inviati dal Fornitore nel flusso con identificativo SdI/file 6390772565 (stato SdI/file: Consegnata) posizione n. 1 del 25/05/2022	
Fattura consegnata il 26/05/2022	
Tipo documento: Fattura	
Stato: emessa	
☒ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da SdI.	
San Marino	
Esito: Fattura validata	
Data esito: 07/06/2022	
Fornitore	

... omissis ...

Cliente

... omissis ...

¹ Vedi caso 1B e 2B nella tabella in calce.

² Si evidenzia che dalla medesima data entra in vigore anche l'obbligo di fatturazione elettronica dall'Italia verso gli operatori di San Marino per le cessioni non imponibili articolo 71 del DPR 633/72 (N3.3).

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità Iva
1.950,00 €	22,00 %	429,00 €		IVA ad esigibilità immediata
Totale: 1.950,00 €		Totale: 429,00 €		

Identificativo SdI/file **6390772565** del **25/05/2022****Risposta**

Com'è noto la detrazione Iva è esercitabile, secondo i canoni comunitari¹, alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal **possesso di una regolare fattura** ovvero, per le importazioni, di un documento (i.e. bolletta doganale) che comprovi l'importazione (art. 178 Direttiva, cit). È altresì noto (battaglia di Confimi industria e ANC) che ai fini della detrazione nel mese di effettuazione è sufficiente che il possesso (arrivo) del documento di acquisto si perfezioni entro il 15 del mese successivo, fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (art. 1 DPR 100/98 come modificato dal D.L 119/2018). Gli acquisti di beni da San Marino rappresentano importazioni, ancorché la procedura non sia quella classica (bolletta doganale) delle importazioni da paesi extra UE ma sia per l'appunto disciplinata dalle norme citate in premessa.

Per il caso in analisi (fattura elettronica emessa dal fornitore di San Marino con addebito dell'Iva italiana che il fornitore di San Marino riscuote dall'azienda cessionaria italiana e viene versata dal fornitore stesso all'Ufficio tributario di San Marino, entro 15 gg, con riversamento di quest'ultimo all'AdE italiana (Ufficio di Pesaro-Urbino). Effettuati i relativi riscontri l'AdE convalida la fattura elettronica e l'esito è visualizzabile dal cessionario sul **portale Fatture & Corrispettivi**, come previsto dall'articolo 7 del D.M. 21/6/2021 (e dal Prov. AdE 211273/2021 § 4.1). La norma citata prevede altresì che il cessionario

"da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972"

Ciò premesso, per rispondere al primo quesito, il cessionario potrà quindi operare la detrazione a partire **dal 07/06/2022 e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2022** (combinato disposto articolo 19 e articolo 25 del DPR 633/72).

Per il caso specifico, poiché la fattura del 23 maggio oltre a risultare consegnata entro il 15/06 (il 26/05) risulta anche validata entro tale data (il 07/06), dovrebbe essere applicabile la regola (che comunque è una facoltà) della retro imputazione prevista (11 mesi su 12) dal citato DPR 100/98. Retro imputazione che indubbiamente non sarebbe invece possibile laddove la validazione fosse avvenuta successivamente al 15 giugno.

Considerato tuttavia che il caso rappresenta un'importazione e che per le importazioni l'esigibilità è notoriamente riconducibile all'accettazione della bolletta doganale (e in questo caso la validazione della FE potrebbe essere vista come tale) è ragionevole, in mancanza di posizioni ufficiali, suggerire di **operare la detrazione solo a partire dal mese di validazione** della fattura da parte dell'AdE (nel nostro caso giugno).

Per quanto riguarda i termini di annotazione, rispondendo così al secondo quesito, si precisa che non c'è un termine perentorio per l'annotazione degli acquisti/importazioni con Iva esposta²; il termine è infatti legato all'esercizio del diritto alla detrazione. Pertanto se, nel caso in analisi, si propende per la detrazione nel mese di giugno, la fattura andrà annotata entro il termine di liquidazione di giugno ovvero il 16 luglio per i mensili e 20 agosto per i trimestrali. Ai fini Iva non è quindi necessario registrare la fattura a maggio (mese di arrivo) e sospendere la detrazione fino a giugno (mese di validazione); si può

¹ Cfr. circolare AdE n. 1/E del 17/1/2018.

² Diverso il discorso per quelli in reverse charge.

registrarla direttamente a giugno (oppure nei mesi successivi laddove si fruisca solo successivamente della detrazione).

Si precisa infine che diverso è il caso in cui il fornitore di San Marino (caso 2/A tavola a seguire) emette fattura elettronica senza addebito dell'Iva poiché in tal caso il cessionario deve applicare il reverse charge ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del DPR 633/72. Riportiamo, per completezza, una tavola di sintesi delle 4 casistiche che possono coinvolgere **gli acquisti di beni** in provenienza da San Marino contemplando quindi anche le ipotesi residuali (caso 1/B e 2/B) in cui il fornitore di San Marino potrebbe ancora emettere fattura cartacea successivamente al 30/6/2022; si tratta di piccoli operatori che, avendo realizzato nell'anno precedente ricavi inferiori a euro 100.000, rimangono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica secondo le norme di San Marino (art. 18 comma 4 Decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

Tavola di sintesi acquisto beni da San Marino

Il caso	Adempimenti Cessionario IT	Obbligo esterometro	Note
1° Fornitore SM emette fattura elettronica con addebito Iva IT	NO RC Detrae Iva secondo misure ordinarie ma con l'avvertenza che la detrazione è però possibile solo dal momento in cui (in F&C) risulta l'esito positivo del controllo AdE Evidenzia il caso in VF28 casella 5	NO (AdE confermerà che non è richiesto)	Artt. 6, 7 , 22 DM 21/6/2021
1B Fornitore SM emette fattura cartacea con addebito Iva IT (esonerato FE art. 18 c.4 d.d. 147/2021 RSM), vidimata con datario perforato e timbrata con impronta a secco UTRSM	NO RC Detrae Iva secondo regole ordinarie Evidenzia il caso in VF28 casella 5	SI, l'acquisto va comunicato. Verrà introdotto in un nuovo codice documento (probabilmente TD28); nelle more si ritiene valido usare il TD19 annotando che l'Iva è già stata assolta dal fornitore (e senza far concorrere poste a debito nella Li.Pe.)	Artt. 9, 10 , 22 DM 21/6/2021
2A Fornitore SM emette fattura elettronica	SI RC (VJ1 DAI) (*) Detrae Iva secondo regole ordinarie	Letteralmente il comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 esclude l'obbligo dell'esterometro in presenza di FE, ma l'AdE "desidera" la	Artt. 6, 8, 22 DM 21/6/2021

senza addebito Iva	Evidenzia il caso in VF28 casella 6	comunicazione con il TD19	
2B Fornitore SM emette fattura cartacea senza addebito Iva (esonero FE art. 18 c.4 d.d. 147/2021 RSM) con timbro a secco circolare UTRSM	SI RC (VJ1 DAI) Detrae Iva secondo regole ordinarie Evidenzia il caso in VF28 casella 6	SI, obbligo TD19 (imponibile, aliquota ed Iva)	Artt. 9, 11, 22 DM 21/6/2021
(*) Per applicare il RC (con relativa annotazione nel registro vendite) non è necessario attendere convalide ma basta visualizzare la fattura sul portale F&C (con provvedimento del 29/9/2021 è stato infatti modificato il Provv. 211273 del 5/8/2021 § 4.1 che originariamente richiamava l'esito positivo dei controlli AdE).			

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

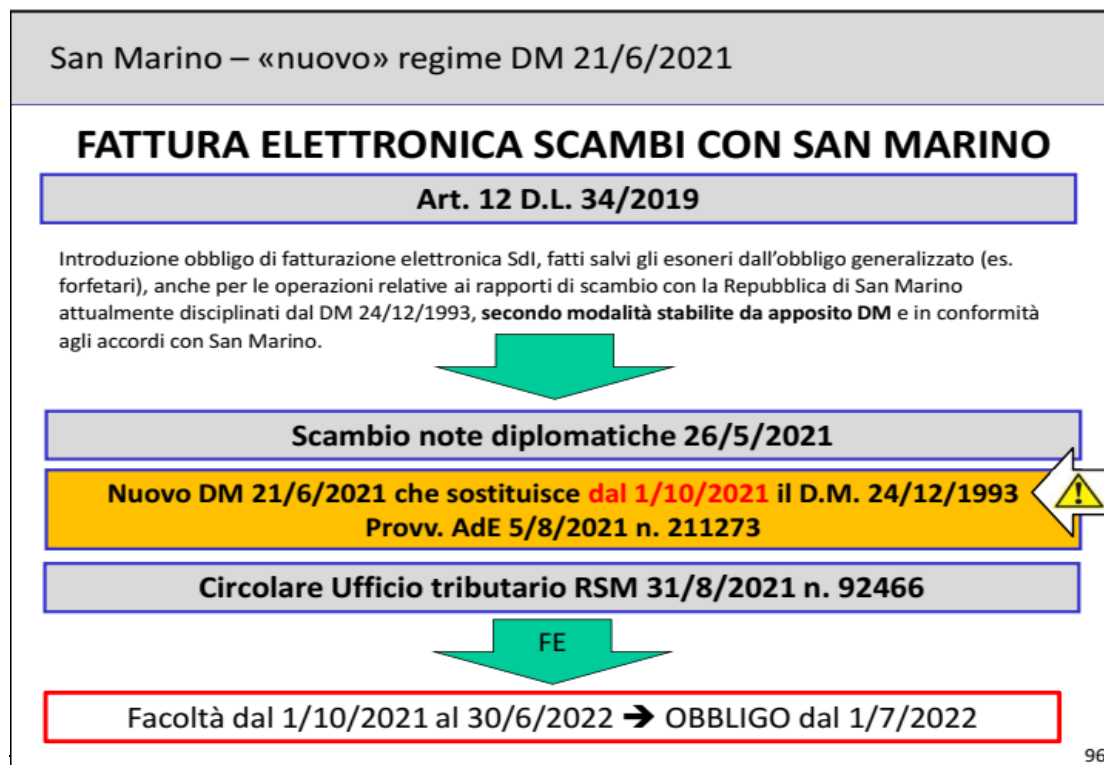
FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE BENI VERSO/DA SAN MARINO

Si ricorda che **dal 1° luglio 2022** entrano in vigore le novità sull'obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le cessioni di beni verso gli operatori di San Marino secondo al disciplina degli scambi italo-sammarinese di cui al DM 21/6/2021 in vigore dallo scorso 1° ottobre 2021

L'obbligo riguarda tutti gli operatori residenti tranne quelli esonerati dall'obbligo di FE (ormai in pochi, considerate le novità che dal 1/7/2022 estendono l'obbligo della FE anche ai forfetari con ricavi/comensi 2021 superiori a € 25.000)¹ per le cessioni di beni. La novità non riguarda, invece, le prestazioni di servizi per le quali rimane la possibilità di emettere fattura analogica a cui fare però seguire l'esterometro con le nuove modalità (quelle che usano lo stesso formato della FE).

Riportiamo a seguire le schede di sintesi già proposte in occasione del webinar 22/09/2021 organizzato dall'Associazione a commento delle novità dell'estate 2021.

Si raccomanda, in particolare, di fare attenzione alla verifica dell'esito della fattura emessa in articolo 71 (N3.3) sul portale F&C. Laddove la stessa non risultasse infatti validata dall'AdE entro 4 mesi dall'emissione della fattura è necessario procedere, nei 30 gg successivi, alla regolarizzazione (nota di variazione) con assoggettamento ad Iva.



¹ Più nel dettaglio, l'articolo 18 del D.L. 73/2021 (in corso di conversione) prevede l'abrogazione dell'esonero da FE ed esterometro Tutto ciò premesso va a questo punto evidenziato che la novella (come detto, abrogazione degli esoneri dall'obbligo di FE me minimi e forfetari "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti".

CESSIONE BENI B2B

San Marino – «VECCHIO» regime DM 24/12/1993

CESSIONI BENI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

Art. 71 DPR 633/72 + D.M.24/12/1993

 Le **fatture di vendita** con esportazione a San Marino devono:

Esterometro salvo FE

- indicare il codice identificativo del cliente (SM seguito da 5 cifre) soggetto di imposta;
- il titolo di **non imponibilità ai sensi dell'art. 71** del D.P.R. 633/72; **N3.3; VE30/4**
- essere emesse in 4 esemplari, di cui tre vanno consegnati o spediti al cliente, che deve restituirne uno, con la marca (perforata con la data) ed il timbro a secco dell'Ufficio tributario Sammarinese. Il ricevimento di tale esemplare della fattura deve essere indicato in nota a margine delle registrazione nel libro delle fatture emesse.


 I beni **devono essere scortati da un DDT** emesso in 3 esemplari (4 nel caso di vettore), quello che resta presso il fornitore italiano deve essere unito all'esemplare della fattura regolarizzato a San Marino (C.M.225/E/1996 §2.5).

Le cessioni a San Marino sono altresì soggette ad obbligo di:

- compilazione **Intrastat** (solo parte fiscale) ma solo se il fornitore effettua anche cessioni intracomunitarie verso altri Paesi comunitari (R.M. 83/E del 23/4/1997);

N.B. le operazioni con San Marino vanno comunicate telematicamente ai sensi dell'art. 1 del D.L 40/2010 (comunicazione black list)

 Uscito dalla black list
(D.M. 12/2/2014)

97



San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

FE

CESSIONI BENI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

	Fattura cartacea (o FE non recapitata da Sdl)	Fattura elettronica IT recapitata dal Sdl a destinatario SM
DM 21/06/2021	Artt. 4, 5, 22	Artt. 2, 3, 5, 22
Decorrenza	Dal 1/10/2021 secondo modalità nuovo DM 21/6/2021; non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE (i.e. forfetari); Facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori SM che comunicano codice identificativo	Idem
Codice destinatario SM	Non richiesto (nel caso di FE: XXXXXXXX)	2R4GT08 (attivo dal 1/10/2021)
Codice identificativo controparte RSM	SM+5 cifre	Idem; necessario per recapito da parte UTRSM
Trattamento e natura FE	Non imponibile articoli 8 e 9 (articolo 71) DPR 633/72 (natura N3.1 → N3.3 per FE)	Idem (obbligo uso N3.1 → N3.3)
Prova EXP	Rimangono sostanzialmente valide le vecchie procedure con obbligo vidimazione fattura UTRSM (basta un esemplare in meno quindi 3 di cui da consegnare)	UTRSM verifica assolvimento iva all'import (da parte del cessionario) e convalida regolarità FE non imponibile; riscontrabile su cassetto F&C fornitore
Annotazione prova a margine registro	Non più richiesta	Non più richiesta
Elenco Intra-1 fiscale	Non più richiesto	Non più richiesto
Regolarizzazione mancata Exp (nota variazione art. 26 con addebito Iva)	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non torna esemplare vidimato	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non risulta convalida FE da parte del UTRSM

N.B. Con FE superato adempimento esterometro

98

ACQUISTO BENI DA SAN MARINO (B2B)

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. CON ADDEBITO IVA

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a SdI e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 10, 22	Artt. 6, 7, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Stesso utilizzato per fatture IT
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria	Obbligatoria
Trattamento e natura	Imponibile, aliquota, Iva	Imponibile, aliquota, Iva
Procedura	E' sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna tre (prima erano 4) esemplari fattura ad UTRSM e versa Iva a SM che consegna i 3 esemplari (+ elenchi) e riversa Iva ad AdE IT entro 15gg (che restituisce originale e 1 esemplare nei 15 gg successivi); un esemplare fattura vidimato con datario e timbrato co impronta a secco UTRSM va consegnato al cessionario IT per la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa	Fornitore versa Iva a UTRSM; UTRSM la riversa ad AdE IT (+ elenchi); AdE effettua riscontri entro 15 gg. L'AdE rende noto telematicamente l'esito positivo a UTRSM e – tramite portale F&C - al cessionario IT
Detrazione cessionario		Detrazione ammessa solo dopo esito positivo controllo AdE di cui sopra

100

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. SENZA ADDEBITO IVA (R.C.)

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a SdI e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 11, 22	Artt. 6, 8, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Obbligatorio (stesso utilizzato per fatture IT)
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria (regole art. 21 e 21-bis dPR 633/72)	Obbligatoria (regole Prov. AdE 30/4/2018)
Trattamento e natura fattura fornitore SM	No addebito Iva Inversione contabile	Cosa indica fornitore SM? Potrebbe essere natura N2.2 + inserimento dicitura "INVCONT" nel campo <TipoData> 2.2.1.16.1 (in analogia a RC intracomunitario fornitori IT) Esportazione N3.1
Procedura	È sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna 2 (prima erano 3) esemplari fattura ad UTRSM; 1 esemplare con timbro a secco circolare va trasmesso al cessionario IT.	Il cessionario IT opera integrazione FE con modalità AdE RC elettronico (art. 8 co. 2 DM); Tipo documento TD19 (v. Guida AdE nov.2020 smi) (*)
Adempimenti cessionario IT	Integrazione esemplare fattura con timbro a secco applicando l'Iva IT; doppia annotazione vendite/acquisti; procedura elettronica TD19 o analogica (*)	(*) In linea di principio vale anche RC analogico (previa stampa e conservazione su carta) fino a quando non entreranno in vigore (salvo proroghe) le novità su gestione estero metro (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 modificato dall'art. 1, comma 1103, L. 178/2020).

N.B. Se il cessionario IT non riceve fattura o riceve fattura irregolare dal fornitore di SM, applica la procedura autofattura denuncia di cui all'articolo 6, comma 9-bis, d.Lgs 471/97 e quindi assolvendo l'imposta in reverse charge (art. 12 DM 21/6/2021).

101

Per acquisti da parte fornitori di SM esonerati dall'obbligo della FE dopo il 30/6/2022 si rinvia all'articolo dedicato agli acquisti pubblicato su Apiweekly del 22/06/2022.

ALTRE OPERAZIONI CON SAN MARINO

San Marino – «vecchio» e «nuovo»

ALTRE OPERAZIONI CON SAN MARINO

→ Servizi resi/ricevuti con controparte sammarinese

Valgono le stesse regole territoriali previste per i rapporti con gli altri Paesi esteri



NO Intrastat;

No obbligo FE (facoltà) ex DM 21/6/2021

La movimentazione di beni per lavorazione deve essere documentata da DDT e registro C/S

New

Il nuovo D.M. 21/6/2021 (art. 1 co. 2) assimila i movimenti da/per IT/SM a cessioni/importazioni salvo per perizie o lavorazioni (perfezionamento, manipolazioni) **con successivo rientro se tenuto registro C/S e DDT** con relativa causale (disciplina simile a quella dell'art. 17 direttiva Iva)

New

Idem per beni utilizzati temporaneamente per esecuzione servizi

New

Previsto riconoscimento effetti traslativi differiti e contratti estimatori e simili max 365 gg (art. 1 co.5 DM) con obbligo registro C/S e d.d.t.

→ Cessioni verso «privati» ed Enti «non soggetti Iva»

Sono soggette ad Iva nel Paese del venditore

N.B. Fanno eccezione (Iva a destinazione): le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (a prescindere da soglie); le cessioni a distanza sopra soglia (**elevata** da € 8.263,31 a € 28.000 con il nuovo DM 21/6/2021) a privati; le cessioni sopra soglia (**ridotta** da € 8.263,31 a € 8.000) ad enti «non soggetti» (+ obbligo INTRA 13) o, senza soglia, se già identificati Iva (+ obbligo INTRA 12 se addebito in RC).

102

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI/EROGAZIONI PUBBLICHE (TRASPERENZA L. 124/2017)

Si ricorda che **entro il mese di giugno** le imprese che non sono già tenute a farlo in nota integrativa al bilancio depositato in CCIAA (ovvero imprese individuali, società di persone e società che redigono il bilancio in forma abbreviata) devono pubblicare **sul proprio sito** internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generali e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

In mancanza di proprio sito internet la pubblicazione suddetta **può avvenire sul portale dell'Associazione di categoria di appartenenza** (art. 1, comma 125-quinquies, L. 124/2017)¹. Le imprese associate Apindustria Confimi Vicenza, non dotate di un proprio sito possono chiedere la pubblicazione (gratuita) all'associazione prendendo contatti con l'Ufficio fiscale dell'Associazione (Tel. 0444-232210; fiscale@apindustria.vi.it).

Aiuti Covid-19 regime ad ombrello

Si precisa che l'adempimento in oggetto non va confuso con l'autodichiarazione degli aiuti di Stato in scadenza il 30/11/2022 (e non più il 30 giugno) come da proroga disposta con Provvedimento AdE del 22/6/2022.

Trasparenza ex art. 1, cc 125 ss, L. 124/2017

Ritornando al tema in oggetto, l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019) impone alle imprese di indicare in nota integrativa (comma 125-bis) *"gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni"*. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario sia inferiore a (complessivi) € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).

I (pochi) chiarimenti

L'adempimento decorre dal bilancio relativo al 2018. Fra le questioni interpretative "chiarite" (modifiche apportate dal DL 34/2019) si ricorda:

(i) l'esclusione dagli obblighi di trasparenza per le misure "aventi carattere generale" e quelle aventi "natura corrispettiva" di una prestazione svolta (si ritene rientri in tali esclusioni, ad esempio, il credito d'imposta investimenti di cui alla L. 178/2020 oppure l'ACE);

¹ Gli operatori economici che hanno ricevuto **aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19** devono infatti inviare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la *"Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*. Detta autocertificazione è disciplinata dal Provvedimento AdE 27/4/2022 n. 143438, dal D.M. 11/12/2021 nonché dall'**art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021** che individua gli aiuti – cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 – per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle citate sezioni del suddetto **Temporary Framework** (TF). Per modulistica, istruzioni e prossimi approfondimenti e chiarimenti vedi www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > Covid-19: Autocertificazione Aiuti regime ad ombrello.

(ii) la sostituzione della locuzione "... imprese che ricevono ..." (contenuto nel comma 125 della versione originaria della norma) con "... effettivamente erogati" (più chiaramente riconducibile a un criterio di "cassa");

(iii) che la disciplina in oggetto riguarda anche le imprese non soggette alla redazione della nota integrativa (es. imprese individuali o società di persone) da adempiere attraverso la pubblicazione (entro il 30 giugno dell'anno successivo) sul proprio sito internet o, in mancanza, su quello della associazione di categoria di appartenenza.

A stretto rigore normativo la trasparenza va resa dalle imprese come segue.

Società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria	Società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) ¹ o le micro-imprese (art. 2435-ter) esonerate dalla nota integrativa	Altre imprese non tenute al deposito del bilancio in CCIAA (imprese individuali e società di persone)
↓	↓	↓
Nell'apposita sezione della nota integrativa dell'istanza Xbrl	Proprio sito internet o in mancanza in quello dell'Associazione di categoria di appartenenza	

Le sanzioni (e le disposizioni transitorie)

A partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:

(a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;

(b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorsi 90 gg dalla contestazione senza che si avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per l'**anno 2021** detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter). Per l'**anno 2022** detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione).

Il rinvio per gli aiuti già nel RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, l'informativa può avvenire attraverso il richiamo al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) in nota integrativa al bilancio; per le imprese non tenute la dichiarazione

¹ E' di tutta evidenza l'assurdità del dettato normativo che letteralmente esclude la possibilità per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata di indicare dette informazioni nella nota integrativa stessa (tanto più che l'istanza Xbrl prevede apposita sezione). Non possiamo tuttavia non evidenziare che nonostante ben tre emendamenti proposti da Confimi Industria per risolvere detta assurdità anche l'ultimo tentativo (con l'ultima legge concorrenza) è andato a vuoto.

dell'esistenza dei suddetti aiuti nel RNA è richiesta sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell'associazione di categoria di appartenenza (comma 125-quinquies).

Si suggerisce (vuoi nel caso di trasparenza attraverso la nota integrativa vuoi attraverso il sito a seconda dei casi) di riportare nel prospetto informativo una frase del tipo seguente¹:

In merito a quanto richiesto dall'art. 1, comma 125 ss, della L. 124/2017 relativamente degli importi e informazioni riguardanti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, si rinvia per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis alle informazioni presenti nel portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) all'indirizzo www.rna.gov.it, sezione trasparenza aiuti individuali, consultabili attraverso la ricerca con il codice fiscale XXXXXXXXXXXX della scrivente impresa.

Per quanto non risultante dal R.N.A., si elenca quanto segue:

...

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

¹ Così facendo l'impresa risulterà coperta dal rischio sanzioni per la mancata elencazione, nell'informativa, di molte degli aiuti che vengono caricati sul RNA direttamente dall'ente gestore (si considerino, ad esempio, i contributi Sabatini, quelli delle moratorie finanziamenti concessi per l'effetto del Covid, i contributi erogati dalla CCIAA, ecc).

RIDUZIONE IVA AL 5% NEL SETTORE DEL GAS E CREDITO IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS – CIR. ADE 20/E/2022

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale con il c.d. "Decreto Sostegni-ter", il c.d. "Decreto Energia" e il c.d. "Decreto Crisi Ucraina" sono stati previsti aliquote iva ridotte per il settore del gas e specifici crediti d'imposta connessi alle spese sostenute per il gas consumato a favore delle imprese "gasivore" e "non gasivore".

La riduzione (temporanea) dell'Iva al 5% è applicabile:

- alle somministrazioni di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- alle forniture di gas naturale usato per l'autotrazione, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 agosto 2022.

Il credito d'imposta è previsto:

- per le imprese gasivore con riferimento al 1° e al 2° trimestre 2022;
 - per le imprese non gasivore con riferimento al 2° trimestre 2022;
- relativamente ai consumi di gas, *"per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici"*.

Con la circolare n. 20/E del 16/6/2022¹, l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in relazione alla corretta applicazione della riduzione Iva e del credito d'imposta per il consumo di gas.

In particolare, la circolare precisa che il credito d'imposta spetta solamente sul costo della componente "gas" ad esclusione di ogni altro onere accessorio. Deve trattarsi di gas consumato *"per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici"*, rientra anche il gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico".

Si evidenzia che la novità riguardante i crediti d'imposta sui consumi di energia e gas per le imprese è stata data informativa nella seguente Apiweekly

<https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/agevolazioni-fiscali-e-incentivi/9226-energia-crediti-d-imposta-emergenza-costi-energetici-dl-4-17-21-2022.html> .

Allegati:

[Circolare n 20 16-06-2022 aliquote iva gas - credito gas](#)

¹ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare_n_20_16062022.pdf/5f23e4a9-d8d8-ab09-0db8-74d677315db9

AUTOTRASPORTO E DEDUZIONI FORFETARIE VIAGGI 2021 TITOLARE

Con comunicato del 28 giugno 2022 il MEF ha ufficializzato gli importi per le deduzioni forfetarie spettanti per i viaggi effettuati nel 2021 dal titolare dell'impresa di autotrasporto, in sensibile aumento rispetto a quelli previsti per il 2020.

Deduzione forfetaria viaggi effettuati dal titolare

È quindi confermata la possibilità di applicare anche nel modello Redditi 2022 (relativo al 2021) la **deduzione forfetaria per i viaggi effettuati dal titolare** (o soci di società personali; no collaboratori e no dipendenti) dell'impresa di **autotrasporti conto terzi**, prevista dall'art. 66 comma 5 del TUIR per le imprese in contabilità semplificata nonché per quelle in contabilità ordinaria per opzione (sono quindi sicuramente escluse le società di capitali).

Previa compilazione di **apposito prospetto da conservare sottoscritto dal titolare** (contenente viaggi effettuati, località di destinazione, durata, estremi d.d.t., fattura o altri documenti identificativi del viaggio e importo deduzione spettante), la deduzione complessiva va riportata nei seguenti righi del modello Redditi (PF o SP):

- RG22 (codici 16 e 17) per le imprese in contabilità semplificata;
- RF55 (codici 43 e 44) per quelle in contabilità ordinaria per opzione.

I codici (16 e 43) si riferiscono alla deduzione per i trasporti effettuati all'interno del comune, mentre i codici (17 e 44) riguardano quella per i trasporti effettuati oltre l'ambito comunale.

Come sotto evidenziato l'importo giornaliero per il 2021 è aumentato rispetto a quello vigente per il 2020 (che peraltro equivaleva a quello del 2019 e del 2018).



Deduzione forfetaria giornaliera	Reddito 2021 (viaggi 2020)	Reddito 2022 (viaggi 2021)
Viaggi oltre il territorio comunale	€ 48 (*)	€ 55 (**)
Viaggi nel territorio comunale sede dell'impresa	€ 16,80 (*)	€ 19,25 (**)
(*) Nota DF MEF del 30/6/2021		
(**) Nota DF MEF del 28/6/2022		

Deduzione forfetaria e modello ISA

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni del quadro F del modello dati ISA per il 2021 va indicata a rigo F17, campo 1.

ACQUISTI EXTRATERRITORIALI: ESTEROMETRO MENO ESAGERATO

Si può andare in trasferta e sostenere costi extraterritoriali (secondo le regole Iva) senza più essere travolti dalla comunicazione dell'esterometro. Lo stabilisce l'articolo 12 del decreto semplificazioni (DL 73/2022 in corso di conversione) che, nel riscrivere il comma 3-bis dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015, introduce l'esonero dall'obbligo comunicativo per gli acquisti suddetti purché singolarmente **non superiori ad € 5.000**.

Acquisti extraterritoriali ed esterometro

Si ricorda che per prassi consolidata, l'AdE¹ vuole anche i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia ancorché prive di rilevanza Iva come per il caso degli acquisti extraterritoriali (ad esempio le spese per l'albergo all'estero). Detti acquisti, come precisa la guida alla FE e come è stato confermato al Telefisco del 15/6/2022, vanno gestiti con il **TD17**, quando sono servizi, e il **TD19** (quando sono beni) abbinando l'importo alla natura **N2.2** che non ha alcun impatto (non trattandosi di acquisti soggetti a reverse charge per carenza del requisito) con gli altri adempimenti Iva (Li.Pe; DAI).

Con la norma citata in premessa è stata ora introdotta un'apprezzabile e ragionevole soluzione semplificatoria che prevede l'esonero dall'obbligo comunicativo per le operazioni in questione "*purché di importo **non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione***" relativa ad "*acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633*".

Nulla vieta, per chi lo ritenesse più agevole, effettuare la comunicazione anche se l'acquisto risulta sotto soglia.

Decorrenza

La novità è in vigore **dal 22/06/2022** (giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.). In virtù del principio de *favor rei* l'eliminazione dell'obbligo under € 5.000 dovrebbe tuttavia trascinare con sé l'eliminazione delle sanzioni per eventuali violazioni, sotto soglia, commesse precedentemente e non già oggetto di atto sanzionatorio divenuto definitivo².

Sanzioni

Per le violazioni relative all'esterometro (omissione o errata trasmissione) è prevista la sanzione di € 2 ad operazione con massimo di € 400 a mese (**art. 11 co.2-quater d.Lgs 471/97**). Con l'articolo 13 del decreto in analisi la decorrenza di tale misura massima mensile è stata posticipata al 1/7/2022 (invece del 1/1/2022) per cui, fino al 30/6/2022, ritorna il vecchio limite di € 1.000 a trimestre.

Qualche esempio (cessionario/committente IT)

¹ Risposta AdE 89/E/2019; circolare AdE 14/E/2019 § 4.2; risposta AdE 91/E/2020.

² In tal senso, con riferimento ad altri adempimenti eliminati, già circ. AdE n. 3/E/2014 § 4 e 19.1.

Caso	Territorialità Italia	Obbligo esterometro	Impatto LIPE/DAI
Spesa albergo o ristorante in Germania € 300	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Noleggio breve (max 30 gg) auto all'estero € 1.000	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Acquisto carburante all'estero € 100	NO (FCI art. 7-bis)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Locazione spazio show room all'estero € 12.000	NO (FCI art. 7-quater)	SI (TD17 N2.2)	NO
Lavorazione beni mobili prestatore estero € 700	SI, RC con Iva IT (art. 7-ter)	SI (TD17)	SI
Acquisto beni viaggianti estero su estero di beni non importati (fornitore cinese; cliente USA) equivalente € 20.000	NO (FCI art. 7-bis)	SI (TD19 N2.2) (perché >5.000)	NO
Acquisto beni importati in Italia con bolletta doganale € 100.000	SI (assolvimento Iva in dogana)	NO	SI
Immissione in libera pratica in altro Stato membro con prosecuzione verso l'Italia regime 4200 (a prescindere dall'importo)	SI, RC come acquisto intracomunitario	Si ritiene di SI, TD18	SI

REVERSE CHARGE ELETTRONICO O MERO ESTEROMETRO?

Di proroghe, per il momento, nulla ancorché nuovi tentativi siano in corso¹. Si parte quindi il 1° luglio 2022 con le nuove regole a getto continuo basate, com'è noto, sui tracciati della fatturazione elettronica (TD17, TD18 e TD19) operativi da ottobre 2020. A giudizio di chi scrive, assodato che sarà difficile rispettare le stringenti scadenze, in caso di ritardo nella trasmissione dell'XML è opportuno (ri)valutare l'utilizzo della carta per documentare la tempestiva applicazione e annotazione del reverse charge e smorzare il rischio (potenziale) di sanzioni eccessive per violazione degli adempimenti Iva (cioè tardiva applicazione del r.c.).

La tempistica

Anche dal versante del ciclo passivo, com'è noto, per le operazioni dal 1° luglio 2022, s'impone la nuova stringente tempistica del nuovo esterometro basato sull'utilizzo dei flussi FE. La norma aggiornata dispone infatti che la comunicazione sia effettuata **"entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"** (art.1, c.3-bis, del d.Lgs 127/2015) ovvero (salvo per il caso 3) entro la stessa tempistica prevista per il reverse charge Iva.

È bene osservare, infatti, che detta scadenza:

1. collima sempre con quella ultima di applicazione del r.c. (15 del mese successivo al ricevimento della fattura) per gli acquisti di beni e servizi da fornitori UE improntati sulla **tecnica dell'integrazione** (artt. 46-47 del D.L. 331/93 e art. 17 co.2 DPR 633/72);
2. collima con il **termine di emissione dell'autofattura** (entro il 15 del mese successivo) al momento di effettuazione per i servizi generali (c.4/d art. 21) così come per le altre cessioni e servizi purché in presenza di idonea documentazione (art. 21 c. 4/a);
3. offre qualche giorno in più per le autofatture da extra UE da emettere entro 12 giorni dal momento di effettuazione nei casi – diversi dai servizi generali – in cui non si dispone della citata idonea documentazione (i.e. un acquisto di beni che si trova in Italia ed il cui trasporto non risulti documentato da d.d.t. o equipollenti).

Il rischio (potenziale) in caso di ritardo

Ciò premesso **è fuori dubbio** (basta pensare all'incubo degli acquisti tramite internet) che il rispetto dei nuovi termini per comunicare il TD17, TD18, TD19 (o TD20 nel caso di autofattura art. 46 c.5) creerà difficoltà a tutte le latitudini (salvo, forse, qualche grande impresa ma perché inebriata dal beneficio di eliminare la carta). Pochi saranno in grado di gestire il tutto al più tardi entro il 15 di ogni mese² e pertanto si pone il problema di vedere come cercare di limitare i rischi da "ritardo" comunicativo non potendosi escludere (se non interverranno precisazioni distensive)³ che il flusso esterometro (sanzionabile con i – pur fastidiosi – € 2 previsti dall'art. 11, comma 2-quater, d.Lgs 471/97) non possa

¹ Nulla da fare con i tentativi affidati agli emendamenti al ddl di conversione del DL 36 (PNRR2); nuovi emendamenti sono stati tuttavia proposti da Confimi Industria e ANC in seno ai lavori del nuovo DL 73 (decreto semplificazioni) del 21/6/2022, la cui conversione dovrà avvenire entro 60 gg.

² Lo conferma il recente sondaggio di Confimi Industria e ANC (vedi Apiweekly 200606N1).

³ In tal senso alcuni emendamenti proposti in seno ai lavori indicati in nota 1.

essere anche potenziale sintomo di violazione degli obblighi Iva sanzionabili da € 500 a € 20.000 nella migliore delle ipotesi (art. 6, c. 9-bis, d.Lgs 471/97).

Il suggerimento (in caso di ritardo)

Per limitare tale rischio può essere opportuno valutare la **gestione e conservazione analogica** (per tutto il tempo necessario) della fattura integrata (a manina) o dell'autofattura (anch'essa cartacea) avendo l'accortezza – ovviamente – di far risultare tempestiva l'annotazione nei registri.

Ad avviso di chi scrive, infatti, non vi debbono essere dubbi sul fatto che l'adempimento in reverse charge possa rimanere, ai fini Iva, analogico e distinto dal flusso elettronico per l'esterometro (pur potendo il secondo assorbire il primo). A tal riguardo basta osservare che la decisione 2021/2251/UE che ha autorizzato l'Italia ad imporre l'obbligo di fattura non deroga anche all'articolo 224 sul self billing. Quest'ultima norma dice che le fatture possono essere compilate dal destinatario ma solo con consenso e accettazione del fornitore; aspetto - quest'ultimo - che non ha minimamente a che fare (né per l'integrazione né per l'autofattura 17 c.2) con i citati TD17, TD18, TD19.

Diversità fra integrazione e autofattura

Infine, in merito alle due diverse tecniche (integrazione e autofattura), è opportuno evidenziare che non deve ingannare l'omogeneità del file (il TD17, ad esempio, vale tanto per gli acquisti intracomunitari di servizi che per quelli da fornitore extra UE) poiché ben **diverse** rimangono **tempistiche** e **contenuto**:

- con la più semplice integrazione, infatti, il cessionario/committente si limita ad indicare i dati essenziali dell'acquisto (fornitore, cessionario, importo, aliquota/natura e Iva a cui aggiungere i riferimenti della fattura integrata) compilando il campo data (2.1.1.3) del file XML con la data (notare) di ricezione della fattura del fornitore UE, salvo ricorrere alla disciplina dell'articolo 46 comma 5 se detta fattura non arriva entro la fine del secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- con la più complessa autofattura il cessionario/committente deve invece arricchire il tutto anche degli altri dati richiesti dall'articolo 21 quali (comma 2 lettera g) natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati (salvo, si ritiene, la possibilità di fare espresso rinvio al contenuto della fattura emessa dal fornitore estero e/o altra documentazione da allegare e/o conservare), compilando il campo data (2.1.1.3) del file XML con la data di effettuazione (in senso Iva) dell'operazione.

ESTERO

BENI DUAL USE (e non solo): ISTANZE E AUTORIZZAZIONI IN PROCEDURA ONLINE DA LUGLIO

Dall'1.7.2022 la procedura di E-licensing, ovvero gestione informatica, sostituirà le attuali modalità (invio cartaceo e posta certificata) di presentazione e trattazione delle **istanze** e delle **autorizzazioni all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso** (Reg. 2021/821), **di beni soggetti al c.d. regolamento anti-tortura** (Reg. 215/2019 e s.m.i.), **di beni e tecnologie soggetti a restrizioni UE verso paesi terzi** (per esempio Russia e Bielorussia).

È quanto è stato annunciato lo scorso aprile durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il cui avvio operativo sarà pubblicato nella GUUE da parte dell'UAMA¹.

Per conoscere in tempo utile la nuova procedura è disponibile una **presentazione del sistema elettronico E-licensing** al link https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/04/E-licensing_system.pdf.

La base giuridica per l'introduzione dell'E-licensing è l'art. 35 del D.L. n.21 del 21.3.2022 che ha modificato l'art. 8 del D. Lgs. 221/2017², inserendo il comma 7 bis³, così stabilendo che i procedimenti autorizzativi previsti dal D.Lgs. in parola si svolgono esclusivamente tramite sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata.

L'art. 35 ha introdotto un'altra importante modifica al D.Lgs. 221/2017², aggiungendo all'art. 17 (misure ispettive) comma 4 che **"L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto."**

¹ L'Autorità nazionale – UAMA rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito dei [prodotti a duplice uso](#); rilascia le autorizzazioni per il commercio di [merci soggette al regolamento antitortura](#); rilascia le autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di [prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali](#).

<https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/>

² **DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221**

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

³ 7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto ((...)) si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del [Codice dell'amministrazione digitale](#) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT DI PRODOTTI IN ACCIAIO CROMATI DI ORIGINE CINA E BRASILE

La Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping provvisorio del 52%, a partire dal 24.5.2022 per un periodo di sei mesi**, sulle importazioni di **prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.**

Il dazio antidumping provvisorio è applicato con un'aliquota minore alle società elencate nell'art. 1 paragrafo 2 purché all'importazione in UE sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, e formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in parola è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Riferimento normativo:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/802 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0802&from=IT>

IMPORTAZIONI: DAL 9 GIUGNO NUOVO MODELLO PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Nell'ambito della reingegnerizzazione dei processi doganali **dal 9.6.2022 l'attuale messaggio IM per le bollette di importazione¹ sarà sostituito dai seguenti tracciati** definiti dalla normativa unionale²:

- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica** e uso finale
- H2 Dichiarazione di deposito doganale
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Le dichiarazioni H1-H5 saranno **identificate univocamente dal MRN – Master Reference Number** - in luogo degli estremi di identificazione finora utilizzati per il DAU¹.

Le **eventuali rettifiche** non comporteranno una modifica del numero identificativo della dichiarazione, la quale sarà individuata univocamente dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indicherà la versione (alla dichiarazione "madre" è attribuito il numero di versione 0, alle eventuali successive rettifiche sono attribuiti i numeri 1, 2, ...).

In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo per la presentazione della dichiarazione né per la stampa della medesima; tuttavia, tenendo conto che occorre consentire agli operatori economici sia di assolvere agli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione³ che di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia Dogane Monopoli, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, ha approvato un modello contabile che conterrà i dati a tal fine necessari.

Detto prospetto, denominato **RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE**, è contenuto nella Determinazione direttoriale 234367/RU del 3.6.2022⁴, nella quale si legge anche che lo stesso, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà messo a disposizione dell'importatore e del dichiarante nell'area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) le cui modalità tecniche di accesso e utilizzo saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia Dogane Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/>

¹ il DAU IM (Documento Amministrativo Unico, in gergo "bolletta doganale") come oggi conosciuto, non esisterà più

² EUCDM – European Union Customs Data Model

³ art. 25 DPR 633/1972

⁴ <https://www.adm.gov.it/portale/-/-234367-del-03/06/2022-approvazione-del-prospetto-contabile-delle-dichiarazioni-con-tracciati-h>

MODIFICA DELLA VOCE DOGANALE RELATIVA ALLE PARTI DI MACCHINE PER LA FABBRICAZIONE ADDITIVA

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2022/859¹ è stato modificato, con applicazione dall'1.1.2022, il contenuto della **voce doganale 8485 90 10** come segue:

testo ante modifica	testo modificato
-- Parti di macchine della sottovoce 8485 30 10	-- parti di macchine della sottovoce 8485 30 10; parti di macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/859 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2022 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0859&from=IT>

CRISI UCRAINA, SESTO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DI RUSSIA E BIELORUSSIA

Nei giorni scorsi il Consiglio UE ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia - il sesto a partire dalla fine di febbraio 2022 - il cui contenuto è definito nelle disposizioni dei Regolamenti 876-877-878-879-880/2022 e nelle Decisioni 881-882-883-884-885/2022 pubblicati nella GUUE L153 del 3.6.2022¹, entrati in vigore il 3 e/o il 4 giugno scorsi.

I nuovi regolamenti vanno ad ulteriormente modificare i regolamenti 833/2014², 269/2014³, 765/2006⁴, introducendo il c.d. "embargo sul petrolio" ed estendendo le misure restrittive già in vigore.

Per quanto riguarda la **Russia**, il **nuovo Regolamento (UE) 2022/879**, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014, dispone, tra le altre, il **divieto di acquisto, importazione, trasferimento, diretto o indiretto, di petrolio greggio o prodotti petroliferi (elencati nell'allegato XXV⁵) originari della Russia o esportati dalla Russia.**

È introdotto anche il divieto di fornire determinati servizi connessi.

Sono previsti casi particolari cui le restrizioni non si applicano⁶;

Lo stesso regolamento modifica i seguenti allegati del Regolamento (UE) 833/2014:

- allegato IV
- allegato VII (beni ad alta tecnologia che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza in Russia)
- allegato VIII
- allegato XII

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC>

² REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

³ REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

⁴ REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

⁵ Allegato XXV

Codice NC	Descrizione
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

⁶ v. avviso ADM al link

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO++sesto+pacchetto.pdf/d0c3ad8c-8a00-4888-299d-3e12ea7371a9?t=1655101485871>

- allegato XIV (banche escluse da Swift)
- allegato XV¹
- allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina)

Per quanto riguarda le **misure soggettive e finanziarie**:

- il **Regolamento (UE) 2022/878** modifica il Regolamento (UE) 269/2014 aggiungendo 65 persone e 18 entità alla lista delle persone fisiche e giuridiche **russe** alle quali sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche a seguito di azioni che **compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina**;

- il **Regolamento (UE) 2022/879**, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014, dispone l'esclusione di altre tre **banche russe - Sberbank, Credit Bank of Moscow, Joint Stock Company Russian Agricultural Bank JSC Rosselkhozbank** - dal Sistema swift dal 14.6.2022;

- il **Regolamento (UE) 2022/877** modifica il Regolamento (UE) 765/2006 ampliando l'elenco delle entità soggette a restrizioni relativamente alle autorizzazioni alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione di **beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possono rafforzare il settore della difesa e della sicurezza in Bielorussia**;

- il **Regolamento (UE) 2022/876** modifica il Regolamento (CE) 765/2006 inserendo 12 persone e 8 entità alla lista delle persone cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia e del **coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina**;

- il **Regolamento (UE) 2022/877**, che modifica il Regolamento (CE) 265/2006, esclude dal sistema swift un'altra **banca bielorussa - Belinvestbank** (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) dal 14.6.2022.

Infine, il **Regolamento (UE) 2022/879** prevede il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, consulenza fiscale e revisione legale al governo russo e a soggetti russi, con alcune eccezioni (p.es. il divieto non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro).

¹ Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;

DAZIO COMPENSATIVO ALL'IMPORT IN UE SU DETERMINATI TUBI DI GHISA INDIANI

Con il Regolamento (UE) 2022/927¹ la Commissione UE ha istituito un **dazio anti sovvenzioni definitivo** sulle importazioni di **tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale)**, ad **esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»)**, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303009010) e originari dell'India.

L'aliquota del dazio compensativo, applicabile **dal 17.6.2022** all'importazione in UE del prodotto in parola è pari al **9%**, salva l'applicazione di un'aliquota inferiore per le società elencate nel regolamento 2022/927, e subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*.

INVIO DEGLI INTRASTAT POSTICIPATO ALLA FINE DEL MESE SUCCESSIVO

Posticipato alla fine del mese successivo, al posto del giorno 25, il termine entro il quale gli operatori devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRASTAT).

La nuova scadenza, già applicabile per gli INTRASTAT relativi al mese di maggio, è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni - D.L. 21 giugno 2022, n.73², in vigore dal 22.6.2022 – che stabilisce **l'obbligo di presentazione degli elenchi "entro il mese successivo al periodo di riferimento"** (art. 3, b) - Modifiche al calendario fiscale).

Nulla cambia qualora la scadenza della presentazione cada di sabato o di giorno festivo: è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/927 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella GUUE L161 del 16.6.2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0927&from=IT>

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sq>

LAVORO**IL RAPPORTO BIENNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ:
NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO**

La Legge 162/2021 aveva riscritto l'art. 46 del D.lgs. 198/2006 che disciplinava in precedenza il rapporto biennale della situazione del personale maschile e femminile.

Dal 2022 quest'ultimo è diventato obbligatorio per le Aziende che occupano più di 50 dipendenti¹: il modello deve essere compilato e trasmesso solo con modalità telematiche e, esclusivamente per l'anno 2022, il termine di presentazione slitta al 30 settembre 2022.

Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

DATORI DI LAVORO TENUTI ALL'OBBLIGO

Sono soggetti obbligati le aziende pubbliche e private che occupano **oltre 50 dipendenti**.

Le aziende con **meno di 50 dipendenti** potranno comunque redigere il rapporto telematico su base volontaria.

Il modello deve essere redatto anche per le singole unità produttive che occupano più di 50 dipendenti.

SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Il modello permetterà di monitorare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione ai seguenti aspetti:

- Assunzioni;
- Formazione;
- Promozione professionale;
- Livelli;
- Passaggi categoria o qualifica;
- Mobilità;
- CIG;
- Licenziamenti;
- Pensionamenti e prepensionamenti;
- Retribuzione effettivamente corrisposta.

Il rapporto dovrà riportare una serie piuttosto complessa di dati, come appare evidente dal modello ministeriale. Tuttavia non deve essere indicata l'identità del lavoratore, del quale deve essere solo specificato il sesso.

I dati contenuti nel rapporto saranno disponibili, contestualmente all'invio del modulo, anche al Consigliere o alla Consigliera Regionale di parità: questi ultimi, una volta esaminati i dati forniti, elaboreranno i relativi risultati che saranno poi messi a disposizione alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliere o al consigliere nazionale di parità, al C.N.E.L., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'I.S.T.A.T. e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

¹ In precedenza l'obbligo di trasmissione del modello coinvolgeva solo le Aziende con oltre 100 dipendenti.

Il rapporto, che deve essere redatto ogni 2 anni, potrà essere trasmesso esclusivamente **in modalità telematica**, attraverso la compilazione online del modulo allegato al D.M. 29.03.2022¹.

L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022, quando verrà permessa la compilazione del modello pubblicato nel sito Internet istituzionale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali².

Per accedere al portale, le Aziende o i loro intermediari abilitati dovranno utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**) o la carta di identità elettronica (**CIE**)³.

Una volta trasmesso, il sistema rilascerà una ricevuta che attesterà la corretta redazione del rapporto: una copia di tale ricevuta e del rapporto dovranno essere trasmesse, entro lo stesso termine e sempre in via telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

ASPETTI SANZIONATORI

Come già anticipato, il termine di presentazione del rapporto per il solo biennio 2020-2021 è fissato al **30 settembre 2022**.

In caso di mancata redazione del rapporto, la Direzione regionale del lavoro, su segnalazione della consigliera e del consigliere di parità, invita le Aziende a provvedere entro il termine di 60 giorni. Laddove l'Azienda risultasse ancora inottemperante verrà applicata una sanzione amministrativa da €. 516,46 a €. 2.582,28.

Inoltre, se l'inottemperanza si protrae per più di 12 mesi, viene disposta la sospensione dei benefici contributivi goduti dall'Azienda per un anno⁴.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti: in caso di rapporto mendace o incompleto, può quindi essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 5.000,00.

MECCANISMO PREMIALE

La previsione di un nuovo e più dettagliato rapporto è legata anche all'introduzione della certificazione della parità di genere per effetto del nuovo art. 46-bis del codice delle pari opportunità. Dal 1° gennaio 2022 questa certificazione attesterà *"le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità"* e, alle aziende che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione, potrà essere riconosciuto uno **sggravio contributivo** applicato su base mensile in misura non superiore all'1% dei contributi dovuti, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per azienda⁵.

Allegati:

- [Modello di "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" allegato al D.M. 29.03.2022.](#)

1 Il sito istituzionale è raggiungibile al seguente link: [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

2 Il modello viene allegato al presente articolo.

3 Sono consentite anche altre modalità messe a disposizione dal Ministero.

4 In precedenza la sospensione era prevista solo *"nei casi più gravi"*.

5 Per ulteriori approfondimenti Vi suggeriamo di confrontare l'Estratto Apinforma Notizia 20211124MS2 del 24/11/2021.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULL'UNA TANTUM DI 200 EURO

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, il messaggio n. 2559 in pari data e il messaggio n. 2580 del 27 giugno, l'INPS ha fornito gli ultimi chiarimenti sull'indennità *una tantum* di 200 euro che dovrà essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti, di norma, con il cedolino di luglio 2022¹.

Nel seguente articolo verranno esaminate le principali novità introdotte, focalizzando l'attenzione sull'indennità per i lavoratori dipendenti, sui lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative e sui lavoratori domestici.

LE PREMESSE

Come già noto, gli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica², una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici o Reddito di Cittadinanza, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per almeno una mensilità.

LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI

Come più volte ricordato, sono destinatari dell'indennità i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Quest'ultima disposizione ha riconosciuto a determinati lavoratori dipendenti un esonero dai contributi a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali. Secondo le indicazioni già fornite dall'INPS nella circolare 43/2022, la disposizione è rivolta a tutti i rapporti di lavoro dipendente (anche part-time, a tempo determinato, apprendisti, soci di cooperativa con rapporto di lavoro dipendente etc.), purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile, ossia a condizione che la retribuzione imponibile³, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Posto che il diritto all'esonero vale per tutto il 2022, relativamente ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, la norma (art. 31, primo comma e circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73) pone un'ulteriore condizione: l'*una tantum* spetta solo ai lavoratori che hanno beneficiato⁴ dell'esonero

1 Ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, con la retribuzione del mese di giugno 2022 (corrisposta a luglio 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.

2 Previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18.

3 Imponibile a fini previdenziali.

4 Da intendersi come "aver diritto alla fruizione dell'esonero": ad esempio, se un lavoratore non ha fruito dell'esonero in uno dei 6 mesi del periodo di riferimento per errori compiuti dal datore di lavoro pur avendone diritto, si ritiene che abbia egualmente diritto alla indennità *una tantum*. Allo stesso modo avrà diritto alla indennità il lavoratore che si è visto riconosciuto, per i motivi più diversi, un esonero "cumulativo" solo nel mese di luglio, comprensivo degli esoneri

medesimo per almeno una mensilità compresa nel periodo 1° gennaio - 23 giugno 2022¹. La circolare INPS n. 73 ha esteso il periodo di riferimento previsto inizialmente dalla norma *"a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"*².

L'estensione del periodo di riferimento comporta una forte criticità nell'individuazione dei lavoratori interessati. Probabilmente in sede di conversione in legge del decreto l'estensione del periodo sarà riferita a tutto il mese di giugno, essendo a dir poco improponibile una verifica dell'imponibile previdenziale limitata ai giorni dall'1 al 23 giugno 2022 ai fini del rispetto del limite dei 2.692,00 euro mensili. Al momento non è chiaro come dovranno essere trattati i dipendenti assunti dal 24 giugno.

La circolare INPS n. 73 ha precisato che la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità.

Ulteriore requisito è stato introdotto dal messaggio INPS n. 2505 del 21 giugno 2022, il quale ha chiarito che *"Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022"*: ne consegue, quindi, che **il lavoratore deve essere "in forza" a luglio 2022.**

La circolare INPS 73/2022 ha precisato che la condizione dell'essere *"in forza"* a luglio 2022, ai fini della erogazione della indennità da parte del datore di lavoro, deve essere osservata anche per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i quali pertanto, se in forza a luglio 2022 e in possesso degli altri requisiti, si vedranno erogata direttamente dal datore di lavoro l'indennità. Se tali soggetti non sono in forza a luglio 2022, ma comunque in possesso dei requisiti previsti, potranno accedere comunque all'indennità prevista dall'articolo 32, previa domanda.

QUALE RETRIBUZIONE

La retribuzione con la quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro come indicato

nel msg. INPS n. 2505/2022 **"è quella di competenza del mese di luglio 2022"** (la norma invece recita: *"nella retribuzione erogata nel mese di luglio"*, sembrando privilegiare un criterio di cassa).

Nella maggioranza dei casi la retribuzione viene materialmente erogata, per motivazioni principalmente di carattere contabile e per comodità del datore di lavoro, nei primissimi giorni del mese successivo a quello di maturazione (ossia di competenza), anche conformemente alle previsioni dei C.C.N.L..L'Una Tantum sarà quindi liquidata, di norma, nei primi giorni di agosto.

L'indennità deve essere corrisposta anche nel caso la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati (ad esempio sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

maturati nel primo semestre dell'anno ovvero ad uno o più mesi facenti parte del primo semestre (dal 1° gennaio al 23 giugno 2022).

1 Precitazioni contenute nella circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73: il *"periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare"*.

2 In questo caso, un lavoratore che abbia beneficiato dell'esonero solo nel mese di maggio 2022 (ad esempio perché nei mesi da gennaio ad aprile ha superato il limite di retribuzione imponibile), ha diritto all'erogazione della una tantum.

LA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

L'indennità verrà erogata con la retribuzione relativa al **mese di luglio 2022** e sarà riconosciuta "*in via automatica*".

In realtà l'erogazione non è proprio "*automatica*" dal momento che il riconoscimento è subordinato ad una specifica dichiarazione del lavoratore.

Il messaggio INPS 24 giugno 2022, n. 2559, "*al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro*", ha rilasciato un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce, ad ogni modo, solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Per praticità, al seguente link potrete scaricare il documento in formato word, liberamente personalizzabile¹.

[Fac-simile autocertificazione – allegato n. 1 al messaggio INPS n. 2559/2022.](#)

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa² possono, previa apposita domanda da presentare entro il 31 ottobre, beneficiare dell'*una tantum* di 200 €.

Queste le condizioni poste dall'art. 32 del decreto più volte menzionato:

- Devono essere titolari di contratti di collaborazione attivi al 18 maggio 2022;
- Non devono essere titolari al 18 maggio 2022 dei trattamenti pensionistici più volte richiamati;
- Devono essere iscritti alla Gestione separata;
- Non devono titolari di indennità DIS-COLL;
- Non devono essere iscritti, al 18 maggio 2022, ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- Non devono avere avuto nel 2021 redditi derivanti dai soli rapporti di co.co.co. superiori a euro 35.000.

LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici l'indennità di cui all'art. 32 del decreto-legge 50/2022 può spettare a precise condizioni. L'*una tantum*, nel loro caso, viene corrisposta previa domanda da presentare tramite i patronati o in via telematica dal 27 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

L'erogazione dell'indennità è prevista dal mese di luglio 2022 (INPS, msg. 2580/2022) a condizione che tali soggetti abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022)³.

1 Le aziende associate e clienti paghe del CENTRO API SERVIZI S.R.L. – SOCIETÀ BENEFIT possono continuare ad utilizzare l'autocertificazione già in loro possesso.

2 Pare ragionevole affermare che, non potendo essere considerati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 11, art. 32, D.L.50/2022, gli amministratori (ed anche i consiglieri di amministrazione), non potranno beneficiare dell'indennità una tantum. Varie possono essere le considerazioni da fare: *in primis* l'assenza della stipula di un contratto co.co.co., l'assenza dell'invio del modello unilav, assenza di elementi che escludono qualsiasi forma di subordinazione e/o parasubordinazione.

3 E per i quali, si presume alla stessa data, risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione

Altro requisito è che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico ovvero di uno o più trattamenti pensionistici già richiamati dall'art. 32 del decreto 50/2022. Altra condizione, che manca nella norma ed è presente unicamente nella circolare n. 73/2022 è che i lavoratori domestici devono aver avuto nell'anno 2021 un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per i soggetti tenuti alla presentazione della domanda, l'istanza si presenta all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto. La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. Con il messaggio INPS 2580 del 27 giugno 2022 l'Istituto previdenziale ha comunicato che, dallo stesso giorno, è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità una tantum. Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

non sia stata respinta dall'INPS, al 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. Inoltre non tutti i domestici hanno diritto alla indennità ma solo i lavoratori domestici *"appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente"*.

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**FONDO ANTICRISI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

La Regione Veneto, ha istituito un Fondo di rotazione, denominato "Anticrisi attività produttive", per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19"

A CHI È RIVOLTO?

PMI operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi indicati nella misura attuativa, PMI artigiane o cooperative in tutti i settori che abbiano sede operativa in Veneto

ATTIVITÀ AGEVOLABILI

- Iniziative finalizzate alla realizzazione di **investimenti**:
 - Acquisto, ristrutturazione, ampliamento di immobili e terreni da adibire all'esercizio dell'attività;
 - Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, hardware, impianti tecnologici, automezzi e natanti;
 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali;
 - Spese tecniche (max 10% dell'investimento totale).
- Interventi di **supporto finanziario**:
 - Ricapitalizzazione;
 - Riequilibrio finanziario aziendale (35% del magazzino medio rilevato negli ultimi tre esercizi);
 - Consolido passività di cassa;
 - Supporto finanziario a fronte di crediti insoluti, crediti scaduti vs. le P.A., rimborsi di finanziamenti, anticipazioni, fabbisogno straordinario di liquidità per riduzione dell'attività per emergenza Covid - 19.

AGEVOLAZIONE

Finanziamento agevolato, leasing agevolato (per i impianti produttivi, attrezzature e macchinari) o **forma mista con contributo a fondo perduto** (per gli investimenti mobiliari e le immobilizzazioni immateriali) per l'intero importo delle spese ammissibili.

- I **finanziamenti e i leasing** sono costituiti da operazioni finanziarie a doppia provvista:

- **50% provvista pubblica a tasso zero senza garanzie** (max 40% per operazioni immobiliari);
- provvista privata a tasso convenzionato per la somma rimanente.

- Nel caso di agevolazioni a forma mista l'agevolazione è così strutturata:

- **contributo in conto impianti pari al 10% per le medie imprese e al 15% per le piccole imprese.***
- 45% provvista pubblica a tasso zero senza garanzie;
- la restante somma a tasso convenzionato.

***NOTA BENE:**

Dal 10 giugno 2022 il contributo a fondo perduto è alzato al 20% per le piccole imprese, e una parte dei fondi a disposizione è riservato agli investimenti in impianti fotovoltaici; Sono finanziabili non solo le spese per l'acquisto e l'installazione dei pannelli ma anche il sistema combinato di

inverter con batterie, l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica e l'eventuale impianto di accumulo.

- Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti: Importi: **minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00.**

- Interventi di supporto finanziario: Importi: **minimo euro 50.000,00 – massimo euro 250.000,00**

L'agevolazione è usufruibile fino a esaurimento fondi.

SOSTEGNI SIMEST ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA – RUSSIA E BIELORUSSIA

A CHI È RIVOLTO?

Il bando è dedicato alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

- abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
- abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF
- abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell'esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio

AGEVOLAZIONE

È previsto un finanziamento a tasso agevolato (tasso zero) in regime "de minimis" con co-finanziamento a fondo perduto in regime di *Temporary Crisis Framework*.

- **Importo massimo finanziabile:** fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall'impresa.

- **Quota massima a fondo perduto:** fino al 40%. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell'importo massimo complessivo di agevolazione in regime di *Temporary Crisis Framework* per impresa, pari a €400.000.

Il Finanziamento ha una durata di 6 anni di cui 2 di pre-ammortamento così suddivisi:

- Periodo di preammortamento: decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data. Gli interessi durante tale periodo sono corrisposti al tasso di riferimento in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di erogazione, fino al termine del periodo di preammortamento.
- Periodo di ammortamento: 4 anni successivi al termine del periodo di preammortamento. Il rimborso avviene in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante a Tasso Agevolato, a partire dal termine del periodo di preammortamento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate in modalità telematica dalle **ore dalle ore 09:00 del 12 luglio 2022, fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per tale strumento.

In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell'intervento, che resta subordinata al completamento dell'istruttoria SIMEST e all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE

Il Fondo imprese creative è l'incentivo nazionale, promosso dal **Ministero dello Sviluppo economico**, che finanzia i progetti proposti da micro, piccole e medie imprese - nuove o già avviate - operanti nel settore creativo e culturale, attraverso

- la concessione di contributi,
- l'agevolazione nell'accesso al credito
- la promozione di strumenti innovativi di finanziamento,

nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

A CHI È RIVOLTO?

L'incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese creative, già costituite o di nuova costituzione, con sede in **tutte le regioni** italiane. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire una nuova impresa creativa dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

Possono chiedere le agevolazioni:

- **imprese creative**
- **imprese non creative** operanti in qualunque settore che partecipano a progetti con imprese creative
- **persone fisiche** che vogliono costituire un'impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni

COSA FINANZIA?

1- Iniziative volte a promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, che devono:

- essere realizzate entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;
- prevedere spese ammissibili non superiore a 500.000,00 euro, al netto di IVA;
- riguardare, per le imprese costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di 5 anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

2- Servizi specialistici oggetto degli interventi che prevedano la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, che devono:

- essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione;
- essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:
 - azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
 - design e design industriale;
 - incremento del valore identitario del company profile;
 - innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

AGEVOLAZIONI

1- Per gli interventi volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative, le agevolazioni assumono la forma di una combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Le iniziative devono prevedere spese ammissibili non superiori a 500 mila euro; nello specifico, le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80% di cui:

- **40 per cento** nella forma del **contributo a fondo perduto**;
- **40 per cento** nella forma del **finanziamento agevolato**, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

2- Per l'acquisizione di servizi specialistici, le agevolazioni concedibili assumono la forma del contributo a **fondo perduto (voucher)**, fino a copertura del **80 per cento delle spese** per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un **importo massimo pari a 10 mila euro**.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata **esclusivamente online** attraverso la piattaforma web di Invitalia e prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.

1- Avvio, sviluppo e consolidamento delle imprese creative

- La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle **ore 10.00 del 20 giugno 2022**
- L'invio è previsto a partire dalle **ore 10.00 del 5 luglio 2022**

2- Acquisizione di servizi specialistici (voucher)

- La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore **10.00 del 6 settembre 2022**
- L'invio è previsto a partire dalle **ore 10.00 del 22 settembre 2022**

Le domande vengono valutate in ordine cronologico, previa verifica di ammissibilità.

VENDOR DAY - INCONTRO CON LE IMPRESE - COME FARE BUSINESS CON L'ESERCITO DEGLI STATI UNITI

Pubblichiamo il materiale inerente all'incontro "**Vendor's day - I militari americani incontrano le imprese**" tenutosi presso Palazzo Trissino il giorno 11 maggio 2022.

L'evento aveva come obiettivo quello di poter stabilire relazioni commerciali con le ditte e imprese vicentine invitandole a partecipare alle gare d'appalto di opere e forniture di beni e servizi a supporto delle sedi delle basi americane di Vicenza, Aviano e Camp Darby.

Clicca qui per vedere le [SLIDES in formato pdf](#)

La Segreteria dell'Associazione rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni (0444.232210 - segreteria@apindustria.vi.it)

BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle **ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022**. Il modulo di domanda sarà pubblicato nel sito camerale 15 giorni prima della fase di presentazione (indicativamente alla fine del mese di giugno 2022).

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale (PID)** della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it

SICUREZZA - AMBIENTE**CONAI: NUOVE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI PER ACCIAIO, ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA E VETRO**

Si pubblica per opportuna il comunicato stampa CONAI con alcune importanti novità:

- **dal 1° luglio 2022:**
 - un'**ulteriore consistente diminuzione del Contributo ambientale Conai** per gli imballaggi in acciaio, in alluminio, in carta, in plastica e in vetro. Tali variazioni avranno contestuali effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni;
 - **nelle liste degli imballaggi in plastica, la ricollocazione dei tappi *tethered* (progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande) dalla fascia contributiva B2 alla B1;**
- **da gennaio 2023:**
 - l'evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l'**introduzione di nuove fasce (dalle attuali 5 a 9)**;
 - un primo **progetto sperimentale di semplificazione** per superare gradualmente l'attuale modello di dichiarazione del Contributo ambientale previsto per i produttori/commercianti di imballaggi vuoti (Mod. 6.1)

Il comunicato è disponibile sul sito www.conai.org

Conseguentemente saranno aggiornate online le faq e le pagine dedicate.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il **Numero Verde 800337799**

Leggi il [COMUNICATO CONAI](#)

L'Ufficio Sicurezza-Ambiente di Apindustria Confimi Vicenza rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti (sicurezzaambiente@apindustria.vi.it; 0444 232210)